

**CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI FERENTINO, MOROLO E FUMONE**

**Ente capofila Comune di Ferentino  
Affidamento espletato per conto del Comune di Morolo**

**VERBALE DI GARA N. 2 DEL 18/04/2019**

**PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA b) D.Lgs. 50/16 PER AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, PROCEDURE ESPROPRIATIVE E OCCUPAZIONI, SERVIZI GEOLOGICI, RELATIVA ALL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL MOVIMENTO FRANOSO IN VIA FAMELICA – CIG 77869878F3**

L'anno 2019, il giorno diciotto del mese di aprile, alle ore 15:40 presso gli uffici della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Ferentino, Morolo e Fumone, in Piazza Matteotti n. 17, dà avvio alle operazioni di gara il Responsabile del Procedimento, con il supporto giuridico – amministrativo della Società incaricata.

La procedura di gara si svolge interamente per via telematica a mezzo di apposita piattaforma informatica di gestione della gara medesima, attivata dalla preposta Centrale di Committenza.

Sono presenti i seguenti operatori economici: Ing. Bellardini Mattia.

**PRELIMINARMENTE SI DÀ ATTO CHE:**

- in esecuzione delle Determina a contrarre n. 69 del 7.02.19, è stata indetta la procedura aperta telematica per l'affidamento della progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, procedure espropriative e occupazioni, servizi geologici, relativa all'intervento di messa in sicurezza del movimento franoso in via Famelica

**RILEVATO CHE:**

i termini di gara venivano così fissati:

- Termine ultimo di ricezione offerte: 8 aprile 2019, ore 12:00;
- Inizio operazioni di gara in seduta pubblica: Mercoledì 10 aprile 2019, ore 10:30.

**TUTTO CIO PREMESSO:**

Il R.U.P., collegato al sistema informatico della piattaforma telematica a mezzo di proprie credenziali fornitegli dal gestore della piattaforma telematica, constata e fa constatare, che entro la scadenza dei termini stabiliti, risultano pervenuti ed acquisiti al sistema, complessivamente n. 4 (quattro) plichi virtuali da parte dei seguenti operatori economici:

1. E.N.G. S.R.L. del 6.04.2019 ore 13.23;
2. R.T.I.: Bellardini Mattia (Mandatario)/ Cosco Pasquale – Bauco Nando – Schiavi Vincenzo – (Mandanti) del 5.04.2019 ore 12.29;
3. R.T.I.: Segneri Giancarlo (Mandatario)/ Segneri Matteo – Lauretti Angelo – Spaziani Brunella Nicola (Mandanti) del 6.04.2019, ore 12.32;

4. Teknion S.r.l./Sintema Engineering S.r.l. del 5.04.2019 ore 19.03;

Il RUP, nel corso della seduta di gara del 10/04/2019, ha proceduto all'apertura delle relative offerte inerenti la documentazione amministrativa e rispetto agli operatori economici RTI E.N.G. S.R.L./FEDERICO GIORDANO/ANTONELLA GUERRA; R.T.I. SEGNERI GIANCARLO/SEGNERI MATTEO – LAURETTI ANGELO – SPAZIANI BRUNELLA NICOLA; RTI TEKNION S.R.L./ SINTEMA ENGINEERING SRL ha riscontrato, come già riferito nel verbale di gara n. 1 e nella convocazione di seduta di gara, la carenza di indicazione da parte di codesti tre partecipanti alla gara in RTI delle parti (e né tantomeno delle quote) del servizio che sarebbero state eseguite dai singoli operatori economici riuniti (art. 48, comma 4, D.Lgs. 50/16) e dell'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori avrebbero (*ab origine*) conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale avrebbe stipulato il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti (art. 48, comma 8, D.Lgs. 50/16) e quindi dell'impegno a costituire R.T.I. con l'indicazione delle percentuali e dei servizi da rendere in seno all'affidamento in caso di aggiudicazione.

A tal proposito rileva l'indirizzo giurisprudenziale che sancisce espressamente l'esclusione di un R.T.I. allorché il medesimo non indichi o comunque non produca alcunché circa i servizi e le percentuali da ripartire in seno al raggruppamento medesimo. Ed invero, *“la dichiarazione con cui le imprese raggruppande specificano le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori è stata interpretata dalla giurisprudenza amministrativa quale elemento che attiene all'offerta e che risponde all'esigenza che la stazione appaltante conosca preventivamente la quota-parte del servizio che ciascuna impresa raggruppanda intenda eseguire. È solo attraverso tale dichiarazione, infatti, che le imprese raggruppande assumono un impegno giuridicamente vincolante nei confronti della stazione appaltante in vista dell'eventuale esecuzione del contratto. Tale impegno, pertanto, deve essere già definito al momento in cui si partecipa alla procedura perché in questo modo le imprese raggruppande formalizzano nei loro rapporti e nei confronti della stazione appaltante la misura entro la quale si assumeranno l'esecuzione del contratto”*. Rileva inoltre l'impossibilità di esperire *“soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 D.Lgs. 50/2016, poiché tale strumento consentirebbe di mutare le condizioni economiche e di futura esecuzione del contratto attraverso una differente ripartizione delle relative quote”*; nel caso di specie, *“la regolarizzazione dell'offerta attraverso la specificazione postuma delle quote di esecuzione del servizio da parte delle imprese rappresenterebbe un passo ulteriore che trascende i limiti del soccorso istruttorio perché permetterebbe di colmare una lacuna di tipo negoziale che le imprese avrebbero dovuto evitare concordando le quote di esecuzione del servizio a livello individuale e formalizzando tale reciproco impegno in un atto vincolante nei confronti della stazione appaltante”* (TAR Lazio, Rm, Sez. III ter, 5 ottobre 2018, n. 9789 e rispetto alla quale non risulta proposto appello.).

Ed ancora, *“l'obbligo per i R.T.I. di specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati deve ritenersi assolto sia in caso di indicazione, in termini schiettamente descrittivi, delle singole parti del servizio da cui sia evincibile il riparto di esecuzione tra le imprese associate, sia, in caso di indicazione quantitativa in termini percentuali”* (Consiglio di Stato, Sez. V, 04 luglio 2017 n. 3264). Pertanto, in assenza di dette specifiche gli operatori economici sopra identificati sono esclusi dal prosieguo delle operazioni di gara, sul presupposto pertanto di una legittima integrazione *ex lege* delle regole di gara (Consiglio di Stato, Sez. V, 5 aprile 2019, n. 22433) che acclara le tre offerte violative delle dichiarazioni a norma di legge e comunque di fatto palesemente irregolari per indeterminatezza e a tal riguardo inemendabili *ex post* per soccorso istruttorio, sia alla luce della specifica giurisprudenza richiamata, sia perché in ossequio alla recente statuizione del TAR Umbria, 8 aprile 2019, n. 190 ove emerge testualmente che *“la giurisprudenza formatasi sull'istituto del soccorso istruttorio di cui agli articoli 38 e 46*

*dell'abrogato D.Lgs. 163/2006 – ma applicabile anche in vigenza dell'attuale D.Lgs. 50/2016 – esclude che lo stesso possa essere disposto in caso di totale assenza di dichiarazioni o di elementi essenziali ai fini dell'ammissione, pena in tale caso la violazione del principio della par condicio dei partecipanti, dovendosi anche tenere in considerazione un principio di autoresponsabilità dei partecipanti stessi (Tar Lombardia, Milano, sez. IV, 23 marzo 2018; cfr. C.d.S., sez. V, 14 febbraio 2018, n. 956 e 19 maggio 2016, n. 2106)".*

Invero, l'applicazione dell'art. 48 D.Lgs. 50/16 risulta evidente sia all'esito del rinvio operato dall'art. 10.2.4. lett. a) dell'invito ad offrire al "decreto legislativo n. 50/2016 del 18/04/2016", sia dalla circostanza che trattasi di una fattispecie normativa che rientra nelle "disposizioni comuni alle procedure di affidamento" (Sez. I del Codice degli appalti) e come tale "principio", cui fa giocoforza (*ob relationem*) richiamo la *pedissequa sedes materiae*: art. 157, comma 2, primo periodo, D.Lgs. 50/16.

Alla luce di quanto esposto, la seduta di gara è chiusa alle ore 16:00.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

*Il Responsabile del Procedimento*

